

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



A proposito della traduzione recente di un'opera di Otto Brunner

About the Recent Translation of a Work of Otto Brunner

Giuliana Nobili Schiera

ABSTRACT

A partire dagli spunti forniti dalla traduzione di *Land und Herrschaft* di Otto Brunner, il saggio indaga il modo in cui la sua opera mette alla prova il mestiere dello storico come pure quello di traduttore. Usando concetti ideologizzati come *Staat, Land, Herrschaft, Friede, Recht*, Brunner dà a queste espressioni una valenza specifica dal punto di vista temporale. Dato che la mutazione dei concetti sociali e politici fra il XVIII e il XIX secolo ha reso molti concetti così temporalmente determinati da essere poco utili, Brunner li ridefinisce radicalmente rendendo intellegibile un linguaggio altrimenti incomprensibile.

PAROLE CHIAVE: Stato, Costituzione, Storia costituzionale, Otto Brunner, Storia dei concetti.

Taking the cue from the translation of *Land und Herrschaft* by Otto Brunner, the essay explores how his work challenges the historian as well as the translator. Using ideologized concepts as *Staat, Land, Herrschaft, Friede, Recht*, Brunner gives to these expressions a specific value from the temporal point of view. After the transformation of the social and political concepts between the XVIII and XIX centuries, which made many concepts so temporally determined that they are of little use, Brunner redefines them radically and makes intelligible a language which is otherwise obscure.

KEYWORDS: State, Constitution, Constitutional History, Otto Brunner, Conceptual History.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXVII, no. 52, 2015, pp. 221-237

DOI: 10.6092/issn.1825-9618/5285

ISSN: 1825-9618



È necessaria almeno una premessa: Brunner non è uno storico senza aggettivi, come forse egli stesso avrebbe voluto, nella illusione o presunzione di poter fare una storia “globale” che comprendesse in sé tutte le altre storie, più specialistiche, più settoriali e per questo meno comprendenti e comprensive. Ma quale aggettivo o meglio quale specificazione gli va attribuita? Brunner storico delle strutture, dei concetti, della costituzione?

«Uno dei pregi del Brunner, in tutti i suoi studi, è la chiarezza definitoria sempre presente, come requisito fondamentale di ogni ricerca, insieme punto di partenza e di arrivo, in quanto può essere in partenza una definizione provvisoria che via via si arricchisce e si precisa nel corso della ricerca stessa»¹.

Ma se è vero, come afferma Nietzsche che «è definibile solo ciò che non ha storia», come può essere storica la «chiarezza definitoria» del Brunner²? Applicando con conseguenza il paradosso di Nietzsche, si arriverebbe all'assurdo che gli storici dei concetti, gli storici della costituzione dovrebbero fare a meno di definizioni e quindi di concetti³. In realtà Brunner fa spesso appello alla terminologia delle fonti nella convinzione che proprio in quel modo lo storico potrebbe usare il minimo di definizioni e nello stesso tempo non impiegare per il passato termini troppo carichi di connotazioni ideologiche⁴. Ma ciò naturalmente significa anche analisi critica della fonte e quindi controllo del significato, del concetto. Senza una analisi e un controllo simili, la fonte sarebbe muta e lo storico cieco. Egli stesso usa concetti come *Staat*, *Land*, *Herrschaft*, *Friede*, *Recht*, così gravati da sovrastrutture ideologiche da consigliarne il non uso, ma tenta di dare a queste espressioni una valenza specifica dal punto di vista temporale, tenta cioè di fare una storia dei concetti «controllata»⁵. D'altra parte una storia “costituzionale” solo legata al linguaggio delle fonti sarebbe stupida se non traducesse quel linguaggio in concetti “intelligibili”. Qualcuno potrebbe

¹ Le considerazioni che seguono sono nate dalle gentili insistenze con cui una cara amica, Marisa Mangoni, mi ha spinto a fare qualche riflessione su un personaggio che ho incontrato spesso nel mio lavoro sia di redazione che di traduzione o di revisione di traduzioni fatte da altri che infine di collaborazione al lavoro di mio marito. Occasione ultima però per queste note è stata la recente pubblicazione della traduzione dell'opera fondamentale di O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale* (Arcana imperii. Collana di scienza della politica diretta da G. Miglio, 3), Milano, Giuffrè Editore, 1983, introduzione di P. Schiera, traduzione di G. Nobili Schiera e di C. Tommasi. E. SESTAN, *Introduzione*, in O. BRUNNER, *Vita nobiliare e cultura europea*, Bologna, il Mulino, 1972, p. 13.

² R. KOSELLECK, *Begriffsgeschichtliche Probleme der Verfassungsgeschichtsschreibung*, in *Gegenstand und Begriffe der Verfassungsgeschichtsschreibung*, Berlin, Duncker & Humblot, 1983 (Beiheft zu «Der Staat», Heft 6), p. 15; cfr. anche O.G. OEXLE, *Sozialgeschichte - Begriffsgeschichte - Wissenschaftsgeschichte*, «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», LXXI/1984, pp. 305-341.

³ *Ibidem*, ma la conclusione di Koselleck suona così: «Begriffsgeschichte im strengen Sinn ist eine historiographische Leistung: Es handelt sich um die Historie der Begriffsbildungen, -verwendungen und -veränderungen».

⁴ O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 227-228.

⁵ R. KOSELLECK, *Begriffsgeschichtliche Probleme*, p. 13.



obiettare che Brunner, con il richiamo alla realtà “effettuale” e al linguaggio delle fonti, intende in realtà compiere una critica ideologica della costituzione liberale e normativistica, proponendo il ritorno a un mitico medioevo, regno ordinato dal diritto del più forte e non da una legge impersonale ed uguale. A me pare invece che lo sforzo del Brunner sia quello di dare significato, di rendere “intelligibile”, senza sovrapposizione o comparazione con concetti contemporanei, un linguaggio altrimenti incomprensibile o peggio ancora attualizzato. La storia della costituzione è per Brunner, per dirla con Rolf Sprandel, una «postkonstitutionelle Verfassungsgeschichte» che dovrebbe

«als Entstaatlichung, als Bruch mit der staatlichen Vergangenheit, sondern als Steigerung, als Suche und Aufbau von Verfassungsformen, in einer sich wandelnden Gesellschaft für die Menschen ähnlich wichtige Funktionen wahrnehmen wie die Konstitutionen»⁶.

Dato per scontato che la grande mutazione dei concetti sociali e politici si produsse fra il XVIII e il XIX secolo⁷ e che quella mutazione ha reso la maggior parte dei concetti e delle definizioni così temporalmente determinate da essere poco utili per comprendere il passato, Brunner propone di ridefinire quei concetti rispetto al tempo e quindi, in un certo senso, di ridefinirli *tout court*. È qui allora che incomincia anche il lavoro del traduttore, il quale non può non seguire il percorso concettuale dello storico Brunner, pena la non traducibilità e la non intelligibilità del testo brunneriano. Vorrei allora ripercorrere alcune strade di Brunner in questo suo tentativo di critica e di ridefinizione e offrire alcune mie osservazioni di percorso intorno ai grandi temi che la storiografia di Brunner pone agli storici, ma anche ai possibili traduttori. Userò, per ragioni di comodità, ma anche di congruità metodologica con il procedimento d'analisi brunneriano, la tecnica storico-concettuale.

Verfassung: lo stesso Brunner afferma di usare per costituzione la definizione data da Carl Schmitt – «Gesamtzustand der politischen Einheit und Ordnung»⁸ –, anche questa senza dubbio contrassegnata dalla sua origine ottocentesca che aveva già condotto alla separazione fra storia del diritto generale e storia della costituzione speciale. Dal punto di vista storico, le categorie dell'unità dell'ordinamento politico possono essere considerate abbastanza ampie da po-

⁶ R. SPRANDEL, *Perspektiven der Verfassungsgeschichtsschreibung aus der Sicht des Mittelalters*, in *Gegenstand und Begriffe*, p. 122.

⁷ E su ciò basti citare in generale M. FOUCAULT, *Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane* (1966), Milano, Rizzoli, 1967, e in specifico R. KOSELLECK, *Einleitung*, in O. BRUNNER – W. CONZE – R. KOSELLECK (eds), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischen Sprache in Deutschland*, I, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972, pp. XVIII-XIX.

⁸ O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 157 e, dello stesso autore, *Per una nuova storia costituzionale e sociale* (1980), Milano, Vita e pensiero, 1970, pp. 5 ss.

ter essere usate come paradigmi dei rapporti tardo-medievali⁹. Dal punto di vista euristico si sono dimostrate in ogni caso adatte a riproporci in termini funzionali – liberali e costituzionali – le differenziazioni economiche, sociali, politiche e giuridiche da cui erano nate¹⁰. G. Stourzh ha dimostrato per l'area anglosassone che il termine inglese *constitution* già nel XVI secolo aveva il senso di «ordinamento politico complessivo» come significato metaforico derivato per analogia dalla fisiologia. Con la rivoluzione inglese prima e americana poi il termine *constitution* acquisì quella connotazione repubblicana che in seguito non avrebbe più perso fino appunto agli anni Trenta del XX secolo, così come quella caratteristica di singolare collettivo che anche altri termini nello stesso torno di tempo e per via rivoluzionaria acquisirono (si parla ormai di una libertà, di un progresso, di una storia, di una costituzione, di una rivoluzione)¹¹. Probabilmente lo stesso percorso hanno avuto i termini italiano (costituzione) e francese (*constitution*), mentre quello tedesco ha subito uno sdoppiamento (*Konstitution, Verfassung*) in concomitanza proprio con la trasformazione terminologico-concettuale avvenuta fra XVIII e XIX secolo¹². Nella consapevolezza di ciò, Brunner adotta, per descrivere le condizioni di vita basso-medievali, la primitiva larga definizione di *Verfassung* come «ordinamento politico complessivo»; per lui ciò significa che

«nella costituzione rientra ... nello Stato signorile del medioevo, il problema delle relazioni di fondo esistenti fra lo Stato e l'immunità e la signoria terriera [fondiaria], che non possono certo essere intese come "controforze" negative semplicemente per il fatto che non è possibile descrivere tali relazioni con i concetti propri del diritto statale [pubblico] moderno. È possibile infatti che si tratti di semplici "mutamenti dell'economia", allorché i liberi contadini erano in una relazione di mundio con un signore terriero [fondiario]»¹³?

La posizione di Brunner sembra piuttosto chiara, e il parallelismo fra "costituzione" e "ordinamento politico complessivo" applicato al tardo medioevo sembrerebbe avere una sua logica. Non si può dire che in generale la medievistica – compresa quella italiana – nell'uso di questi termini sia altrettanto consapevole, il linguaggio storico essendo spesso mediato attraverso categorie irriflesse che provengono dall'ambito del diritto, dell'economia, della sociologia

⁹ H. MITTEIS, *Land und Herrschaft. Bemerkungen zu dem gleichnamigen Buch Otto Brunners*, «Historische Zeitschrift», CLXIII/1941, pp. 255-281, 471-489, ora in H. KÄMPF (ed), *Herrschaft und Staat im Mittelalter* (Wege der Forschung, II), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, pp. 20-65.

¹⁰ R. KOSELLECK, *Begriffsgeschichtliche Probleme*, pp. 16-17.

¹¹ *Ivi*, pp. 17-18; G. STOURZH, *Vom aristotelischen zum liberalen Verfassungsbegriff. Zur Entwicklung in England und Nordamerika im 17. und 18. Jahrhundert*, in F. ENGEL-JÁNOSI – G. KLINGENSTEIN – H. LUTZ, *Fürst, Bürger, Mensch* (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit, 2), München, Verlag für Geschichte und Politik, 1975, pp. 97 ss.

¹² O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 161 ss.

¹³ O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 5.



contemporanee che, come si diceva sopra, possono avere un alto contenuto conoscitivo, solo se impiegate con coerenza e consapevolezza¹⁴.

Staat: nella recensione che Mitteis fa all'opera di Brunner nel 1941¹⁵ vien discusso e mostrato con molta chiarezza quale era il quadro di riferimento teorico in ordine al problema dello Stato, al quale Brunner si contrappone postulando una non congruità fra la concezione moderna dello Stato e la sua applicabilità alle strutture del medioevo. Egli parte dal pensiero giuridico-conservatore di Rudolph Sohm, di Georg Below, di K.A. Winter, dei rappresentanti del cosiddetto *Trennungsdenken* positivistico che concepivano lo Stato come un sistema di norme astratto, come puro apparato di forza e di coercizione separato da una società portatrice di valori spirituali e materiali per arrivare fino ai rappresentanti di una sociologia e politologia fondamentalmente ancora di impianto giuridico (come Alfred Weber, Hermann Heller e Carl Schmitt) che enfatizzavano il momento dell'unità politica e del comando, considerando tutto ciò che sta prima o al di là di tale unità (lo *Ständestaat* per esempio) come una forma imperfetta sulla strada della assolutizzazione del potere, di cui appunto il principe assoluto rappresenta il primo e più compiuto modello. Entrambe le concezioni presuppongono e postulano comunque una unità del potere, della sovranità e della sudditanza. Tutti gli altri poteri hanno la loro legittimazione in una delega. A questo Stato sovrano viene attribuita la natura di "persona giuridica": il sovrano stesso e tutti gli altri portatori di potere pubblico, cioè istituzioni e corporazioni, vengono definiti come "organi" e il loro potere "potere delegato". È ben noto che questo schema è poi stato applicato dagli storici del diritto tedeschi per spiegare i rapporti di potere di tutta l'epoca moderna a partire appunto dalle antiche popolazioni germaniche (G. von Below, e lo stesso Mitteis ne sono i rappresentanti più noti: entrambi scrivono una storia del medioevo come *Der Staat des Mittelalters*)¹⁶. Anche quando a questa concezione se ne oppone polemicamente un'altra, come fa Gierke, che al posto di "tutto Stato"

¹⁴ Si potrebbero portare molti esempi a favore e contro questa affermazione. Vorrei limitarmi ad un esempio di linguaggio "controllato" e fortemente consapevole: «Fu pur sempre un regno [quello italico] incorporato nell'Europa costruita dai Franchi ... permeato da quelle consuetudini clientelari di tipo vassallatico-beneficiario, che da allora caratterizzarono per tutto il medioevo l'Europa centroccidentale e si intrecciarono, dal X secolo in poi, con la disgregazione dell'ordinamento pubblico e lo sviluppo dei poteri signorili locali a base fondiaria e militare o a base ecclesiastica urbana» (G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino, Einaudi, 1979, p. 7).

¹⁵ H. MITTEIS, *Land und Herrschaft*.

¹⁶ VON BELOW, *Der deutsche Staat des Mittelalters. Ein Grundriss der deutschen Verfassungsgeschichte*, Leipzig, Quelle & Meyer, 1914; A. WAAS, *Herrschaft und Staat im deutschen Frühmittelalter*, Berlin, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1938; H. MITTEIS, *Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnseitalters*, Weimar, Böhlau, 1940; si veda inoltre la raccolta di saggi *Herrschaft und Staat im Mittelalter*, e, su questa problematica, il volume di E.W. BÖCKENFÖRDE, *La storia costituzionale tedesca nel secolo decimonono. Problematica e modelli dell'epoca* (Archivio FISA, 11), a cura di P. SCHIERA, Milano, Giuffrè, 1970.

mette “tutta società”, i termini della questione non cambiano, poiché entrambe le concezioni partono dal presupposto che vi sono delle pretese di diritto pubblico fin dalle origini statali da una parte e delle transazioni (contratti del tutto privati fra individui anche se posti su diverso livello nella «graduazione sociale», come dice Mitteis) dall'altra. Ciò vale tanto più per la *Landeshoheit*, che è vista da tutti gli autori citati come un potere unitario superiore, un potere statale su un ambito territoriale unitario, fin dall'origine. Ma questo ambito unificato sotto il potere di un sovrano nel medioevo non esiste: l'unità si può trovare forse anche nel medioevo ma non nel “territorio” bensì nel *Land* unificato dal diritto (*Landrecht*). Queste unificazioni (e poi separazioni) forzate sono arbitrarie per il medioevo e comunque presuppongono il concetto moderno di Stato e la particolare situazione tedesca del XIX secolo, in cui Stato e società bruscamente si separano dando luogo a conflitti sociali da una parte e a dottrine della società e dello Stato autonome dall'altra¹⁷.

A tutto ciò Brunner oppone l'identità di diritto e giustizia nel medioevo. L'ordinamento positivo non è che un tentativo di rendere effettiva l'idea di giustizia, ma nel medioevo il diritto non è un ordinamento positivo, bensì un ordinamento sacrale, nato proprio in terra tedesca dalla mediazione fra cristianesimo e germanesimo. Brunner mette in guardia allora dall'usare per il medioevo la concettualità derivata dallo *Staatsrecht* e dal *Rechtsstaat*. Ciò non basta ancora, tuttavia, perché alle «unità» genericamente chiamate “Stato”, come il “regno”, il “territorio”, la “signoria”, occorre anche dare una caratterizzazione ben precisa, compito che Brunner ritiene proprio dello storico delle strutture, o con termine più comprensivo, dello “storico della costituzione” del medioevo. Se poi si volesse continuare a usare il termine “Stato”, allora bisognerebbe spiegare che cosa è “non statale”, “a-statale”, o “pre-statale” e in che modo «anarchia signorile» e «sperimentazioni sociopolitiche locali e autonome» diano luogo ad una «ricca ristrutturazione tardomedievale e moderna»¹⁸.

Dalla maggior parte della storiografia italiana questo tipo di dibattito teorico è stato recepito solo parzialmente e, fino agli anni Sessanta di questo secolo, il termine “Stato” viene correntemente usato per indicare genericamente l'autorità pubblica¹⁹. Ciò non significa però che alla scuola economico-giuridica degli inizi del secolo questi problemi non fossero in parte anche presenti. Sta di

¹⁷ O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 55; dello stesso *Terra e potere*, p. 161 e anche *Moderner Verfassungsbegriff und mittelalterliche Verfassung*, in H. KÄMPF (ed), *Herrschaft und Staat im Mittelalter*, pp. 12 ss.

¹⁸ Cfr. G. TABACCO, *Egemonie sociali*, p. 4.

¹⁹ Si veda su ciò la notissima rassegna di G. TABACCO, *La dissoluzione medievale dello Stato, nella recente storiografia*, «Studi medievali», serie terza, 1/1960, pp. 397-446, e quelle più recenti di G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, «Rivista storica italiana», LXXXII/1970, pp. 99-120 e *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna, il Mulino, 1979, pp. 7-50.



fatto che la ripresa degli studi, negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, induce a parlare non più di uno Stato del medioevo, ma di uno Stato cittadino e poi di uno Stato regionale e territoriale; si tenta cioè di comporre la parola Stato con una aggettivazione di tipo spaziale, specificando ancora che comunque di uno Stato in senso moderno (cioè di un potere che non ammette se non in misura ridotta poteri concorrenti al suo interno) non si può parlare per l'Italia medioevale (in particolare per quella centro-settentrionale)²⁰. Se si passa all'area germanica, ad una aggettivazione o specificazione di tipo spaziale si aggiungono specificazioni ulteriori, non più e non solo in senso spaziale, ma anche in senso organizzativo, di struttura del potere: si incontrano qui espressioni come Stato feudale, Stato per ceti, Stato per associazione di persone, Stato istituzionale territoriale e via dicendo. A ciò non è probabilmente estranea la lunga polemica sullo Stato che si è svolta in Germania dagli inizi del secolo, che ha visto in lizza giuristi, storici, politologi, sociologi e che è tuttora in corso, anche se orientata ormai non più esclusivamente allo Stato moderno nel senso assolutistico ma anche alle “controforze” cetuali che di quello Stato sono viste come il contrappeso ineliminabile²¹.

Herrschaft: forse non è del tutto corretto dal punto di vista storico generale partire da un concetto astratto, che le fonti del medioevo ignorano a lungo a favore di termini concreti e specifici, dai quali il termine astratto acquisisce progressivamente il suo significato. Fin dal XII-XIII secolo le fonti sono prodighe del termine “lantherr” (*dominus terrae*), o “hausherr” (*pater familias*), ma avarissime di quello di “Herrschaft” (*dominium*)²². D'altra parte alla fine della parabola semantica, resta un'eco di tale priorità nell'uso quotidiano, nel linguag-

²⁰ Su ciò si veda in primo luogo Chabod che aveva usato l'espressione «Stato regionale» per denotare il trapasso dallo Stato cittadino al principato: F. CHABOD, *La genesi del 'Principe' e L'«esperienza delle cose» offerta dalla storia d'Italia*, in F. CHABOD, *Scritti sul Machiavelli*, Torino, Einaudi, 1964, pp. 31-55 (ma i due saggi sono del 1925), ora in G. CHITTOLINI, *La crisi degli ordinamenti*, pp. 330, 333. Sulla precaria unitarietà di tale Stato regionale richiama l'attenzione lo stesso Chittolini nell'introduzione al volume appena citato, ipotizzando addirittura per l'Italia di questo periodo una situazione di dualismo – tipica costruzione della storiografia tedesca – fra potere del principe sovrano e una serie di nuclei territoriali minori, «che avevano rinunciato forzatamente alla indipendenza, ma non alla difesa delle libertà» (*ivi*, pp. 38-39). Questo potrebbe essere il dualismo proprio dello *Ständestaat*, anche se mancano in Italia le organizzazioni cetuali tipiche dell'area tedesca, cioè le assemblee dei ceti. Ma sulla problematica in generale connessa alla terminologia storiografica cfr. l'ampia e ricchissima rassegna G. OESTREICH – J. AUERBACH, *Die ständische Verfassung in der westlichen und in der marxistisch-sowjetischen Geschichtsschreibung*, «Anciens Pays et Assemblées d'Etats», LXVII/1976, pp. 7-54.

²¹ W. NÄF, *Le prime forme dello «Stato moderno» nel basso Medioevo*, in E. ROTELLI – P. SCHIERA (eds), *Lo Stato moderno*, I, Bologna, il Mulino, 1971, pp. 51-68; G. OESTREICH, *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, in E. ROTELLI – P. SCHIERA (eds), *Lo Stato moderno*, I, pp. 173-191; P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preussen. Ergebnisse einer internationalen Fachtagung* (Veröffentlichungen der historischen Kommission zu Berlin, 55), Berlin - New York, De Gruyter, 1983.

²² O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 231 ss., 355 ss.; voce «Herrschaft», in O. BRUNNER – W. CONZE – R. KOSELLECK (eds), *Geschichtliche Grundbegriffe*, III, pp. 12-13.

gio comune, in cui l'espressione "Herr" gioca ancora il suo ruolo in senso denotativo e avalutativo, mentre il termine "Herrschaft" porta in sé oggi quel connotato odioso, di sopraffazione e violenza, che non aveva mai avuto nell'epoca moderna e tanto meno nel medioevo e che invece acquisì nel momento di grande trasformazione terminologica a cavallo fra XVIII e XIX secolo, coincidente in pratica con il "dominio", con l'oppressione, con la tirannide, con il governo dispotico dei principi assoluti. Salta agli occhi che ciò non ha ormai più nulla a che fare con i rapporti medievali²³. Se si volesse trovare nei dizionari e nelle enciclopedie moderne un significato univoco di *Herrschaft*, si resterebbe frastornati dalla pluralità di significati che al termine vengono accostati. I corrispondenti in latino più o meno classico potrebbero essere: *auctoritas, dignitas, ditio, dominatus, dominium, imperium, jurisdictio, majestas, potestas, principatus, territorium*²⁴. Non si può non notare che tutte queste espressioni hanno una comune connotazione autoritaria o comunque esprimono una unitarietà di dominio, di giurisdizione, di imperio, di territorio che il termine nel medioevo non ha ancora, significando relazioni di signoria-dipendenza molto diversificate, dalla signoria sulla casa e quindi anche sulle persone che vi abitano, libere o non libere che siano, a quella sulla terra e sulle persone che la coltivano, libere o non libere che siano dal punto di vista personale. La medesima indeterminazione si trova nei dizionari e anche nei manuali di storia del diritto quando, per spiegare la signoria su uomini di per sé liberi, si fa ricorso indifferentemente all'ambito naturale delle relazioni di età (*senior* – signoria – *seigneurie*) o a quella della casa (*domus* – *dominus* – *dominatio*)²⁵. La diversificazione degli ambiti di signoria e del potere del signore è invece – come spiega Brunner – molto più complessa e il fatto della libertà in sé non esclude affatto una relazione di signoria (basti pensare al seguito e all'obbligo militare)²⁶.

Una cosa certamente la ricerca medievistica tedesca ha chiarito abbondantemente ed è che nel medioevo le costruzioni signorili (feudali e non feudali) sono in linea di principio autogene, non delegate da un potere centrale; ciò significa, in altri termini, che nessuna relazione di potere, oppure tutte, erano nel medioevo "statali", e comunque certamente non solo quella regia²⁷. Se insi-

²³ R. KOSELLECK, *Begriffsgeschichtliche Probleme*, p. 19. Mirabeau all'Assemblea Nazionale, 23.8.1788: «Dominant! Messieurs, je n'entends pas ce mot, et j'ai besoin qu'on me le définisse. Est-ce un culte oppresseur que l'on veut dire? ... dominer. C'est un mot tyrannique qui doit être banni de notre législation» (citazione da O. BRUNNER - W. CONZE - R. KOSELLECK (eds), *Geschichtliche Grundbegriffe*, voce «Herrschaft», pp. 51-52).

²⁴ O. BRUNNER - W. CONZE - R. KOSELLECK (eds), *Geschichtliche Grundbegriffe*, voce «Herrschaft», p. 14.

²⁵ *Ivi*, p. 15.

²⁶ «Il potere del signore si presenta dunque come signoria, protezione, avvocazia, tutela, mundio. Il suo simbolo è la mano armata in atto protettivo» (O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 310; si vedano inoltre pp. 360 ss. e P. SCHIERA, *Introduzione*, p. XXIV).

²⁷ O. BRUNNER - W. CONZE - R. KOSELLECK (eds), *Geschichtliche Grundbegriffe*, voce «Herrschaft», p. 8 (Peter Moraw).



sto tanto sulla “relazione” di signoria, è “pour cause”. Infatti il rapporto che si stabilisce fra signore e soggetto è un rapporto bilaterale, ma non nel senso del contratto moderno che vincola le persone soltanto ad un determinato risultato nel campo dei diritti di cui singolarmente possono disporre (come quello di proprietà ad esempio), bensì nel senso di un legame personale che vincola il signore alla protezione e difesa e il soggetto alla fedeltà (in cui sono compresi il consiglio e l'aiuto)²⁸. E ancora il signore è tale in quanto titolare di un potere (signoria) personale: egli non ha impiegati, ma servi; i suoi dominati non sono «membri» (*Genosse*) di associazione, ma soggetti²⁹. Mitteis nel suo lavoro sullo Stato del medioevo, rifacendosi alla ben nota definizione di Theodor Mayer dello Stato del medioevo come *Personenverbandstaat*, cioè come complesso di domini personali, specificava: «Der Personenverband konnte genossenschaftlich oder herrschaftlich gestaltet sein»³⁰, reintroducendo così una distinzione che ha permeato di sé tutto il pensiero politico moderno e alla quale proprio Brunner oppone invece una comune matrice: non nel pensiero e nella realtà storico-politica medievale e moderna sarebbe la contrapposizione *Herrschaft-Genossenschaft*, ma nella distinzione fra Stato e società, che il pensiero liberal-costituzionale ottocentesco, dopo averla formulata, avrebbe inconsapevolmente applicato come criterio di comprensione della realtà a tutta la storia dell'Europa³¹.

Genossenschaft. Dice Walter Schlesinger:

«Certamente non è soltanto il potere signorile a produrre e plasmare l'ordinamento politico medievale. Accanto ad esso sta, non meno efficace, l'associazione. A tutti gli ordinamenti signorili è inerente anche un elemento associato, e non si può dire che a produrre l'associazione sia soltanto l'affermarsi della signoria»³².

Anche per Gierke, a cavallo tra l'Otto e il Novecento la dialettica *Herrschaft Genossenschaft = Einheit Freiheit* costituiva il fondamento della storia costituzionale fin dalle origini della moderna idea di Stato (i cui ideatori stessi si pongono fin dall'inizio sui due versanti di questo dilemma: Bodin-Altusio). Ma a Gierke non interessava la storia costituzionale, bensì lo scopo e la fine (alla let-

²⁸ O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 367 e P. SCHIERA, *Introduzione*, in O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. XXXI.

²⁹ M. WEBER, *I tipi del potere*, in M. WEBER, *Economia e società* (1922), I, a cura di P. ROSSI Milano, Edizioni di Comunità, 1961, pp. 207 ss. È chiaro che per Weber la *Herrschaft*, come ben spiega Pietro Rossi nella «Nota del traduttore» apposta a M. WEBER, *Il metodo delle scienze storico-sociali* (1922), a cura di P. ROSSI, Torino, Einaudi, 1958, pp. 51-52, è il potere «nel senso di un dominio sociologicamente accertabile di un certo uomo, o di certi uomini, sul resto del gruppo sociale a cui appartiene o appartengono». «Herr» è per Weber qualsiasi titolare di potere, con una caratterizzazione più specificamente signorile nel caso del potere tradizionale.

³⁰ H. MITTEIS, *Der Staat des hohen Mittelalters*, p. 3 (significativa la traduzione italiana di questo passo: «L'associazione di individui poteva assumere forma corporativa o forma autocratica», in H. MITTEIS, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, Brescia, Morcelliana, 1963, p. 15).

³¹ E.W. BÖCKENFÖRDE, *La storia costituzionale tedesca nel secolo decimono*.

³² Citazione da E. ENNEN, *Storia della città medievale* (1907), Roma - Bari, Laterza, 1975, p. 103.

tera) della medesima: la Monarchia costituzionale tedesca³³. Per lui era più importante lo sviluppo della dialettica delle idee che le strutture costituzionali in sé, di conseguenza la storia costituzionale non è che la storia di una dialettica che si concretizza nello Stato costituzionale rappresentativo, in cui il fondamento *genossenschaftlich* e il vertice *obrigkeitlich* si fondono in una unità, che non è la somma dei due termini, ma una nuova unità vivente³⁴. A Gierke interessa la costruzione di una *Genossenschaftstheorie*, cioè fondare la capacità di agire e di volere di una comunità (*Gemeinheit*) e definire i modi della sua espressione. Non si preoccupa neppure di definire una diversità dei due termini *Genossenschaft-Körperschaft*, perché entrambi nella sua concezione organicistica – così come “famiglia”, “comune” e tutti i tipi di associazione – giocano il medesimo ruolo, in quanto funzionalmente organi (con compattezza interna più o meno larga) di una medesima unità: il diritto oggettivo dello Stato³⁵. Ripercorrere la storia delle teorie politiche giusnaturalistiche fu per lui la strada obbligata per arrivare alla formulazione della sua *Genossenschaftstheorie*. In quel percorso c'è qualche cosa che sfugge alla sua teoria e interessa invece la storia del termine-concetto e ancora di più la costruzione storico-costituzionale brunneriana. Più di quanto Brunner stesso non ammetta, la teoria associativa, liberata dai suoi fondamenti contrattualistici, ha influenzato non poco la sua concezione di fondo della storia: «la storia offre lo sguardo sui titolari viventi di

³³ E.W. BÖCKENFÖRDE, *La storia costituzionale*, pp. 182 ss. Sull'antagonismo-dualismo fra ceti e monarchia cfr. V. PRESS, *Formen des Ständewesens in den deutschen Territorialstaaten des 16. und 17. Jahrhunderts*, in P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung*, p. 305, n. 21, in cui esso si fa derivare dalla contrapposizione *Herrschaft-Genossenschaft*, che dura ancora oggi (a partire da Gierke da Below fino a Hartung, Näf e Oestreich).

³⁴ *Geschichtliche Grundbegriffe*, voce «Herrschaft», p. 90. Si veda anche sopra la voce «Staat», pp. 395 ss. Questa dialettica-antitetica è stata anche vista come contrapposizione fra diritto naturale, illuminismo, liberalismo classico, costituzionalismo, Stato di diritto da una parte e principio autoritario, assolutismo, Stato di polizia e socialismo dall'altra. Con quanta confusione di termini si può ben capire! (Basti pensare all'uso di *Genosse* = compagno, come parola simbolo di fraternità e solidarietà internazionale nel socialismo e nel comunismo).

³⁵ «Die Begriffe der Mitgliedschaft des Organs, der Funktion, der Verfassung u. s. w. entfalten sich in ihrer eigenartigen rechtlichen Bedeutung. Die Fülle der Einzel- und Kollektivhandlungen, in denen das Leben einer Gemeinheit sich offenbart, konnten auf ihr einheitliches Centrum bezogen und so neu geordnet und gedeutet werden. Und durchweg verschoben sich die Anschauungen über das Verhältnis zwischen engeren und weiteren Verbänden und insbesondere zwischen Körperschaft und Staat» (O. VON GIERKE, *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung*, Berlin, Weidmann, 1887, ed. anastatica Hildesheim, Olms, 1963, p. 9). Si veda anche *ivi*, p. 22. Inoltre lo stesso Gierke nel lavoro sull'Altusio così si esprime: «Riuscì così [Altusio] a una costruzione della società puramente giusnaturalistica, nella quale famiglia e corporazione, comune e provincia, sono organi intermedi necessari fra l'individuo e lo Stato; in cui l'associazione superiore è sempre costituita dalle unità corporative inferiori, le quali sono necessario tramite tra essa e i suoi membri; in cui ogni associazione inferiore è una comunità reale e originaria che si crea una vita sociale particolare e una propria sfera giuridica e che deve all'associazione superiore solo quel tanto a questa indispensabile per il raggiungimento del proprio fine specifico; nella quale infine lo Stato è in genere affine alle associazioni inferiori e se ne differenzia soltanto per la sua sovranità esclusiva» (O. VON GIERKE, *Giovanni Altusio e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche* (1880), a cura di A. GIOLITTI, Torino, Einaudi, 1974, p. 187). Cfr. infine O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 220.



ogni avvenimento storico: gli uomini e le associazioni di uomini»³⁶. Che cos'è infatti la *Landschaft*, l'insieme di *Land und Leute* che vivono e dominano un territorio secondo l'ipotesi di fondo brunneriana, se non una *consociatio*? Per tornare alla antitesi *Herrschaft-Genossenschaft* e alla compresenza di elementi dell'una e dell'altra nell'ordinamento politico medievale, secondo la più recente interpretazione sopra citata di W. Schlesinger, d'altronde già presente nell'opera di Brunner e ormai accettata universalmente dalla storiografia medievistica, si può concludere con Gierke che riprende l'Altusio: «A tale scopo [alla «symbiosis universalis» che è tipica di qualunque associazione] serve la “communicatio auxilii”, la quale da un lato consiste in prestazioni personali di soccorso in casi di incendi, inondazioni, o altre calamità, nella assistenza giudiziaria e poliziesca, e nella difesa militare verso l'esterno (c. 16) ... Allo stesso scopo giova inoltre la “communicatio consilii” nelle assemblee generali dell'Impero ... (c. 17)»³⁷. Occorre però precisare che in Brunner questi elementi simbiotici (*Rat und Hilfe*) sussistono come controparte indispensabile di elementi signorili che sono la protezione e la difesa (*Schutz und Schirm*), premessa di collaborazione indispensabile perché possano sussistere diritto e giustizia³⁸.

Grundherrschaft: la “signoria fondiaria” non è un possesso qualunque, ma non è nemmeno quella “signoria di castello” che avrebbe dato luogo, contro il frazionamento signorile e la debolezza dell'autorità pubblica, ai «nuovi organismi territoriali compatti»³⁹ formatisi attorno al castello, e neppure è esercizio di poteri usurpati o delegati da parte di signori rurali nel “territorio”⁴⁰; in tutti questi casi signoria fondiaria e poteri spettanti ai signori “distrettuali” (*domini loci*) sarebbero da considerare poteri concorrenti. Non è questo che intende Brunner quando usa il termine *Grundherrschaft* e neppure la intende come impresa economica che, per raggiungere fini suoi propri, conferisce al suo titolare diritti particolari sulle cose e sulle persone. La signoria fondiaria partecipa secondo Brunner per sua propria natura del più vasto concetto di *Herrschaft*

³⁶ O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 228 (ma si veda anche nella pagina di fronte all'inizio del terzo capitolo la citazione in epigrafe dell'Altusio).

³⁷ O. VON GIERKE, *Giovanni Altusio*, p. 36 (traduzione piuttosto discutibile).

³⁸ O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 608 ss. e anche P. SCHIERA, *Introduzione*, in O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. XXXI.

³⁹ G. TABACCO, *La dissoluzione medievale dello Stato*, p. 407, ma si veda da pp. 406 ss. tutta la descrizione della polemica fra Vaccari e Bognetti, iniziata già negli anni Venti e conclusa da un intervento di Bognetti a Spoleto nel 1956, intorno appunto alla «grundherrschaftliche Theorie».

⁴⁰ *Ivi*, pp. 416 ss., in cui la «théorie domaniale» è descritta dalla parte della storiografia economico-sociale francese (che riconosce validità alla «grundherrschaftliche Theorie», spostandone in avanti il tempo di realizzazione e accettando sostanzialmente l'origine terriera del potere territoriale «fu la terra che offrendo quasi essa sola in quei secoli lo strumento economico di ogni affermazione di forza e di ogni ambizione, tradusse la contesa per la preminenza fra gli uomini, e per il loro governo religioso e politico, nella creazione di nuclei di potenza poggianti su un vasto possesso fondiario, destinato a condizionare la loro sfera di espansione», *ivi*, p. 426).

(dominio), che include il dominio su uomini e cose, come ogni altro titolo di signoria, fino a quello del re stesso. Ma i livelli diversi di signoria non sono concorrenti né distinti perché l'uno è di natura privata e l'altro di natura pubblica. La distinzione romanistica fra *dominium* (*proprietas*) e *imperium* (*potestas, jurisdictio*) non è più così chiara per i romanisti del medioevo. Il *Grundherr* non è semplicemente un proprietario terriero; con ciò si metterebbe in risalto solo la sua posizione economica, anzi gli elementi statici di quella posizione e non quelli dinamico-funzionali derivati dall'essere parte del potere politico. Prima di essere proprietario, il *Grundherr* è un signore, che, in forza della sua *Gewere* (*possessio*), è nella condizione di difendersi e di difendere la sua signoria anche con le armi⁴¹. È chiaro che qui, come giustamente ha sottolineato Tabacco, si introduce un concetto di violenza elementare, quasi primordiale, «in cui diritto e azione politica, Stato e società, pubblico e privato, delegazione e usurpazione perdevano il significato consueto e si unificavano»⁴². Ma il nucleo centrale della metodologia brunneriana sta proprio nella dimostrazione che quelle separazioni sono storicamente datate e non si possono applicare al medioevo senza alcuna mediazione. I diversi livelli di signoria nel medioevo convivono e non sono delegati singolarmente da un potere superiore, ma si legittimano uno con l'altro con diritti e doveri reciproci. Da questo ordinamento primigenio basato sulla relazione di «protezione e difesa» da una parte e «consiglio e aiuto» dall'altra traggono origine tutte le categorie fondamentali che costituiscono la caratteristica del medioevo, ma saranno anche la base costitutiva delle categorie della storia moderna (dello Stato moderno).

La stratificazione dei diritti di signoria (*Grund oder Leiboder Dorfherrschaft*), che comportano una più o meno estesa emancipazione dal tribunale inferiore, non comportano viceversa una più o meno estesa giustizia delegata dall'alto⁴³. Tuttavia, nelle più recenti ricerche sulla *Grundherrschaft*, in cui indubbiamente l'accento si è spostato verso la considerazione dello sfruttamento economico della signoria fondiaria e la distinzione fra diritti signorili in generale e impresa economica del signore (*Gutswirtschaft*), si insiste ancora sulla dipendenza del concetto di *Grundherrschaft* da quello di *Herrschaft*⁴⁴. Si giunge anzi fino a dire che le possibilità di sfruttamento economico da una parte e le possibilità nuove aperte alla "signoria" dall'altra (attraverso il diritto di banno, l'avvocazia, l'imposta e l'esenzione, lo sfruttamento delle regalie ecc.) potreb-

⁴¹ H. MITTEIS, *Land und Herrschaft*.

⁴² G. TABACCO, *La dissoluzione medievale dello Stato*, p. 428.

⁴³ H. MITTEIS, *Land und Herrschaft*, p. 57; O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 462 ss.

⁴⁴ A. HAVERKAMP, Zusammenfassung: «Herrschaft und Bauer» das «Sozialgeschichte Grundherrschaft», in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, (Vorträge und Forschungen, XXVII), II, Sigmaringen, Thorbecke, 1983, pp. 315 ss.



bero connotare da un punto di vista ideal-tipico anche il passaggio da una costituzione dominicale ad una costituzione di rendita fondiaria⁴⁵.

Land, Landesherrschaft: la *Landesherrschaft* non costituisce nessun potere statale sovrano. Anche qui, come in tutti gli altri casi, Brunner nega che la *Herrschaft* medievale abbia un legame diretto con la sovranità moderna. Il *Landesherr* è colui che esercita la protezione generale e speciale sulla gente del territorio. Alla protezione generale appartengono la difesa del territorio, la giurisdizione superiore e i diritti di regalia; a quella speciale il patrimonio di camera (prelati e città, soggetti ad avvocazia, servi, ebrei e pellegrini). Questa seconda sfera è la sfera più chiusa della signoria sulla terra e, come abbiamo visto per la *Grundherrschaft*, non ha riguardo per l'origine pubblica o privata dei singoli diritti. La *Landesherrschaft* è fondata insieme sulla forza e sul diritto⁴⁶, e il *Landvolk* (popolo), stratificato in ceti, è funzionale alla costituzione del territorio. Non tutti i *Landesherren* seppero raggiungere una valenza politica così alta da costituire un territorio compatto e far nascere costituzioni territoriali. Brunner passa in rassegna a uno ad uno i territori austriaci per mostrare dove la riunione nelle mani di un unico signore di diversi diritti signorili costituisce un *Land* oppure rimane un semplice complesso di signorie, di domini. Il *Land* per essere tale ha bisogno del *Landrecht* e del tribunale dove questo diritto viene trovato e pronunciato, oltre che della *Landgemeinde*, cioè della comunità di persone che a quella terra e a quel diritto appartengono e anzi ne sono gli elementi costitutivi⁴⁷. Le signorie sul territorio che non danno luogo a *Land*, non formano probabilmente un sistema così compatto e indistinto quale Brunner a volte sembra presentare, ma contengono in sé quasi come loro espressioni necessarie tutte le faide, le guerre signorili, le dominazioni, le ribellioni, le protezioni e le oppressioni, che le fonti ci tramandano e che la mentalità giuridica o sociologica di oggi vorrebbe in qualche modo cancellare per far posto ad uni-

⁴⁵ *Ivi*, p. 345.

⁴⁶ H. MITTEIS, *Land und Herrschaft*, pp. 61-62.

⁴⁷ O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 270 ss. e pp. 633 ss., dove alla costituzione degli Stati territoriali si sovrappone e talvolta si contrappone la costituzione dei *Länder*, cioè degli Stati federativi in Austria. Per la discussione in merito al *Land* e alla *Landeshoheit* si veda I. CERVELLI, *Ceti e assolutismo in Germania. Rassegna di studi e problemi*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», III/1977, p. 436, nota 14, pp. 436 ss., p. 438 nota 21 in cui Cervelli approfondisce e discute la concettualità brunneriana in merito al *Land*, in cui gli elementi fondativi e unificanti non sono costituiti dal *Landesherr*, ma dalla *Landesgemeinde* e dal *Landrecht*. A Brunner è stato rimproverato in realtà di aver identificato la *Landesgemeinde* con la "associazione" dei *Grundherren*, che posseggono e coltivano o fanno coltivare la terra, ma questa identificazione così rigida non c'è in Brunner, come si è cercato di mostrare in queste pagine. Certo Brunner afferma e sostiene che dovunque ci sia una «associazione» di uomini che lavorano la terra non si tratti d'altro che della "consociazione" del *Landadel*, chiuso nella sua unità di natura e di sangue. Il problema allora si ridurrebbe alla prosecuzione del *Landadel* attraverso la *Landesherrschaft* (cfr. H. MITTEIS, *Land und Herrschaft*, p. 51).

formità, nel bene come nel male mai esistite⁴⁸. Tuttavia il diritto resta per Brunner la cornice e il cemento che tiene insieme forze assai eterogenee operanti simultaneamente in un territorio prima che gli apparati “statali” veri e propri costruiscano o «ricostruiscano», con i loro meccanismi di amministrazione, la divisione delle funzioni, la costituzione basata sulla unitarietà di autorità e decisione, sull'unità di territorio e cultura⁴⁹.

«In Italia sorsero non signorie territoriali come nel regno di Germania, ma stati cittadini», così lapidariamente si esprime Edith Ennen nella sua *Storia della città medievale*⁵⁰. E poco più avanti con un cambiamento terminologico non peregrino, sempre con riferimento alla situazione italiana e tedesca: «là stato cittadino e qui stato di ceti»⁵¹. Questa identificazione di signoria territoriale e stato di ceti, anche se dal punto di vista istituzionale e cronologico non è pienamente accettabile, è tuttavia significativa dello stretto legame esistente in Germania fra la “terra” e i “ceti”⁵². Quello che qui interessa non è tanto la diversità, in ordine alla formazione di strutture territoriali stabili, fra la situazione tedesca e quella italiana, ma la possibilità di gettare un ponte fra le due esperienze storiche e storiografiche. Quella che Brunner e la Ennen, e in generale la storiografia tedesca, chiamano “signoria territoriale”, le cui caratteristiche, come abbiamo visto, consistono principalmente nella assicurazione della pace e del diritto (con le armi e con il tribunale), è davvero così diversa nelle sue prestazioni, se non nelle sue istituzioni, dallo “stato cittadino” italiano? Parlando della sollevazione dei rustici contro l'abate di S. Ambrogio nel 1313, Giovanni Tabacco conclude appunto: «ma Milano era ormai in grado di garantire la “pace” e il “diritto”»⁵³. C'è di più: la costruzione territoriale di una città dominante (come Milano, ma anche come Firenze, Venezia, Genova) ha sempre lasciato ampi spazi alle signorie locali (borghi, castelli) o rurali (signorie fondiarie, immunità), ma ciò non ha tanto a che fare con sopravvivenze o reminiscenze “feudali” quanto con il fatto che il diritto feudale si prestava magnificamente per disciplinare e uniformare i poteri signorili autogeni, al di là della cosiddetta

⁴⁸ G. TABACCO, *L'ordinamento feudale del potere nel pensiero di Heinrich Mitteis*, in «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», I/1964, p. 107: «Certo le idee di Otto Brunner sono al Mitteis accette per più di un aspetto, poiché tolgono il diritto dal suo isolamento ed esigono che il medioevo sia pensato con le categorie proprie di quella mentalità».

⁴⁹ H. MITTEIS, *Le strutture giuridiche e politiche*, p. 26.

⁵⁰ Nella traduzione, peraltro ottima, di Livia Fasola già citata, p. 129.

⁵¹ *Ivi*, p. 179.

⁵² Si veda più avanti la voce «Stände». Cfr. anche H. MITTEIS, *Land und Herrschaft*, p. 60.

⁵³ G. TABACCO, *Egemonie sociali*, p. 371. Ma Violante a sua volta parla di una struttura del contado lombardo del XII secolo come tendente a organizzarsi in «signorie territoriali» derivate da una profonda trasformazione strutturale della «signoria fondiaria» (C. VIOLANTE, *La signoria 'territoriale' come quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del secolo XII*, in W. PARAVICINI – K.F. WERNER (eds), *Histoire comparée de l'administration [IVe-XVIIIe siècles]. Actes du XIVe colloque historique franco-allemand, Tours 27 mars-1er avril 1977*, München, Artemis, 1980, pp. 333 ss.).



«rifeudalizzazione» come riaffermazione di caratteri arretrati, agrari e feudali, che lo Stato cittadino non avrebbe saputo superare⁵⁴. Anche la crisi dello Stato cittadino e la ricerca di assetti istituzionali e politici più stabili, che porterà alla costituzione dei cosiddetti «Stati regionali», non sarà un esito tanto dissimile da altre aree europee, in particolare quelle tedesche, dove appunto alla «signoria territoriale» succederà lo «stato territoriale», con apparati istituzionali e risorse finanziarie ben diverse da quelle precedenti⁵⁵.

Stand, Stände:

«Per “ceto” si deve intendere una pluralità di persone, che, all’interno di un gruppo sociale, aspirano ad una particolare considerazione di ceto ed eventualmente anche ad un particolare monopolio di ceto. I ceti possono sorgere: a) in primo luogo, in base alla condotta personale di vita, e in particolare in base alla specie di professione (ceti caratterizzati dalla condotta di vita e dalla professione); b) in secondo luogo, su base carismatico-ereditaria, cioè in base alla pretesa di prestigio in virtù della discendenza; c) mediante l’appropriazione di ceto, in forma di monopolio, di poteri di signoria politica o ierocratica (ceti politici o ierocratici)»⁵⁶.

Poco più avanti lo stesso Weber afferma: «Ogni società fondata sul ceto è ordinata *convenzionalmente* mediante regole di condotta della vita». Di fronte a questa definizione di ceto starebbe la situazione di classe, connessa invece a un complesso di condizioni più propriamente economiche⁵⁷. Non c’è dubbio che per esprimere in italiano questa concezione di ceto (*Stand*) sociologica non c’è parola più adatta appunto di “ceto”⁵⁸.

Brunner stesso attinge largamente alla concettualità di Weber quando estende il concetto di ceto da semplice espressione per indicare coloro che di diritto partecipano alle diete imperiali (ceti imperiali, principi elettori) e alle diete territoriali (i tre “stati”: signori e cavalieri, clero e città, talora anche i contadini) a termine sociologico per giungere ad una distinzione decisiva fra ceti signorili (fondati appunto sui vari livelli di signoria, il più basso dei quali è la signoria fondiaria) e ceti politici, cioè gruppi sociali che hanno conquistato i

⁵⁴ H. Mitteis ha insistito continuamente in tutta la sua opera di storico del diritto sul carattere del diritto feudale come «diritto pubblico funzionale» e come «treibende Kraft», elemento dinamico, nella costruzione della superiorità territoriale. Cfr. in particolare H. MITTEIS, *Land und Herrschaft*, pp. 43-44, e la recensione di G. TABACCO, *L’ordinamento feudale*, p. 99. Si veda inoltre G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, Unicopli, 1979, p. XIV.

⁵⁵ G. CHITTOLINI, *La crisi degli ordinamenti comunali*.

⁵⁶ M. WEBER, *Economia e società*, I, Parte I, cap. IV, p. 303. Weber ribadisce poi: «Per situazione di ceto si deve intendere un effettivo privilegiamento positivo o negativo nella considerazione sociale, fondato sul modo di condotta della vita, e perciò sulla specie di educazione formale [...] e sul prestigio derivante dalla nascita o dalla professione».

⁵⁷ P. ROSSI, *Introduzione*, in M. WEBER, *Economia e società*, p. XXXVII.

⁵⁸ Così è tradotto in *Economia e società* da Pietro Rossi e così anche in *Metodologia delle scienze sociali*, ma non così, per esempio, in *Carismatica e tipi del potere (autorità)*, tradotto nel 1934 nel volume *Politica ed economia*, curato da R. MICHELS per la «Nuova collana di economisti stranieri e italiani», n. 12, diretta da Bottai, per cui si arriva all’assurdo che *ständisch* diventa «statale», *ständische Herrschaft* «dominio statale» e *Ständestaat* «Stato dell’ordine» (pp. 214 e 243 dell’edizione citata), con quanta confusione più o meno voluta si può facilmente capire!

diritti politici. Mentre nel primo caso la costituzione del territorio nasce dalla collaborazione fra signori fondiari, comunità e principe territoriale, nel secondo i “ceti territoriali” si trasformano in un gruppo particolare fornito di privilegi (è lo Stato moderno che, per monopolizzare il potere, trasforma i diritti in privilegi)⁵⁹. È chiaro però che, nel caso di Brunner, si tratta di concezione ben diversa dalla visione puramente storico-sociologica di Max Weber.

Brunner inoltre, anche a proposito di ceti, cerca di opporsi al *Trennungsdenken* che vedeva una inconciliabile frattura fra i ceti in senso politico-costituzionale e i ceti come stratificazione sociale-professionale. Egli considera questa divisione puramente ideologica: non c'è nessuna sovrastruttura politica sopra una sottostruttura sociale. La strutturazione del *Landvolk* in ceti dipende direttamente dal territorio. La divisione fra nobili, prelati e città è una conseguenza diretta della appartenenza originaria al patrimonio di camera del re o del principe. I ceti sono funzionali alla costituzione del territorio⁶⁰. Contro tutte le teorie del suo tempo sulla rappresentanza dei ceti (von Below, Tezner, Rachfahl, Hintze), per Brunner i ceti non «rappresentano», ma «sono» il territorio⁶¹. Da qui proviene per Brunner anche la sostanziale collaborazione fra *Landesherr* e ceti per tutto il medioevo, ma anche la sostanziale immobilità della costituzione per ceti. Anche la vecchia scuola corporativa (che fa capo al Lousse e al Comitato internazionale per la storia delle assemblee di stati) aveva visto nella società d'antico regime come un insieme armonioso di organismi determinati sia dal carattere funzionale di ogni gruppo sociale, sia dal bisogno di assicurare a ciascun gruppo il pieno svolgimento della propria attività costruttiva. L'Assemblea degli stati avrebbe fatto da tramite fra principe e paese. È ammesso un solo sviluppo verso quei rapporti politico-sociali che esso stesso postula⁶².

La ricerca più recente sui ceti privilegia decisamente la persistenza dei ceti negli ambiti locali secondo la formulazione data da Dietrich Gerhard di “regio-

⁵⁹ O. BRUNNER, *Vita nobiliare*, pp. 363-364. «Lo Stato moderno burocratico e la società, sia essa costituita in senso liberal-democratico o sulla base di nuovi ceti, sono fra loro connessi e si trovano in contrasto insopprimibile con gli antichi ceti signorili» (*ivi*, p. 367). È possibile usare anche in italiano lo stesso termine di “ceto” così come in tedesco si usa lo stesso termine di “Stand”. Va da sé che il corrispondente di *Reichsstände* e *Landstände* dovrebbero essere gli Stati generali e provinciali, ma con la complicazione che in Italia una tale denominazione sarebbe semplicemente la trasposizione dai corrispondenti francesi e non la designazione di realtà istituzionali italiane, d'altra parte inesistenti.

⁶⁰ O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 564 ss. Ma si veda anche H. MITTEIS, *Land und Herrschaft*, p. 61.

⁶¹ O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 603; O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 41.

⁶² Contro questa visione idilliaca si scaglia già J. DHONDT, «Ordini» o «potenze»: l'esempio degli Stati di Fiandra, in E. ROTELLI – P. SCHIERA (eds), *Lo Stato moderno*, I, p. 248, il quale afferma con molta durezza: «In ogni società umana, fino a noi, l'organizzazione politica è stata modellata da e per i più forti. L'assemblea degli stati del medioevo e dell'Età moderna è una pura e semplice applicazione di questo assioma». Ugualmente scetticismo verso questa teoria dell'equilibrio e della collaborazione esprime da ultimo H. KÖNIGSBERGER, *Formen und Tendenzen des europäischen Ständewesens im 16. und 17. Jahrhundert*, in P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung*, pp. 20-21. Sulla costituzione per ceti in Germania e sul suo perdurare nei vari Stati tedeschi laici ed ecclesiastici fino alle soglie del nostro secolo, cfr. I. CERVELLI, *Ceti e assolutismo*, pp. 431-452.



nalismo”⁶³, con in aggiunta una componente di tipo religioso, e ciò sia rispetto alla *Sozialdisziplinierung* di Gerhard Oestreich⁶⁴, che alla teoria della continuità dei ceti fino al parlamentarismo (Lousse, Hintze), che alla linea di centralizzazione, burocratizzazione e militarizzazione del potere illustrata dalla *Machtgeschichte*, che infine alla razionalizzazione della vita politica sostenuta dalla sociologia di Max Weber e dalla storiografia sociologicizzante⁶⁵.

Per l’Italia è difficile parlare di unità di ceto (*Stände*) nobiliari e quindi di possibili opposizioni-collaborazioni fra principe e ceti. La lotta e la contrapposizione si svolge in Italia fra potere principesco e singole autonomie di potere, non fra principe e *Landstände* (ma in questa direzione si orienta anche la più recente ricerca storica tedesca, come si è appena visto)⁶⁶. Il processo è ben diverso: mentre a nord delle Alpi i privilegi dei ceti (che sono le loro *libertates*) sono concessi e rinnovati perché *ab antiquo* posseduti, in Italia i principi con infeudazioni e concezioni di privilegi a borghi e a comunità compensano antiche aspirazioni o semplicemente pagano debiti⁶⁷.

⁶³ D. GERHARD, *Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo della storia europea*, in E. ROTELLI – P. SCHIERA (eds), *Lo Stato moderno*, I, pp. 201-203, il quale insiste a lungo sulla capacità degli svariati poteri intermedi – amministrazioni autonome, città, signorie terriere – di porsi come antagonisti, talora fortunati, contro il potere dei principi.

⁶⁴ G. OESTREICH, *Problemi di struttura*, pp. 175 e *passim*. Sulla confessionalizzazione come forma di disciplinamento sociale, cfr. W. REINHARD, *Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni ad una teoria dell’età confessionale*, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 8/1982, pp. 13-37.

⁶⁵ P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung*, in particolare il saggio già citato di H. KÖNIGSBERGER e l’Introduzione di P. BAUMGART. Sull’antagonismo-dualismo fra ceti e monarchia interviene, in questo stesso volume, V. Press nel saggio già citato, p. 305. Ma si veda anche la miscellanea K. BOSL – K. MÖCKEL (eds), *Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation*, Berlin, Duncker & Humblot, 1977 e G. OESTREICH, *Zur Vorgeschichte des Parlamentarismus: Ständische Verfassung, Landständische Verfassung und Landschaftliche Verfassung*, in B. OESTREICH (ed), *Strukturprobleme der frühen Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze*, Berlin, Duncker & Humblot, 1980, pp. 253 ss.

⁶⁶ Si veda il più volte citato volume su *Ständetum und Staatsbildung*.

⁶⁷ G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*.